



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Originale sentenza	€ 48,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 9,18
Totale spese	€ 73,18
Il Funzionario Responsabile del Servizio Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente	

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Chiazze	Presidente
dott. Adriana Parlato	Giudice
dott. Raimondo Nocerino	Giudice Rel. ed Est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N.356/2024

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69599** del registro di segreteria,
promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

CARDINALE Giovanna, (CF: **CRDGNN93H63G273R**), nata a Palermo
(PA), il 23.06.1993, non costituita;

Uditi, nell’udienza pubblica del **20.11.2024**, il Relatore Primo Ref. Dott.
Raimondo Nocerino, il Pubblico Ministero, nella persona del Procuratore
Generale Dr. Pino Zingale.

Ritenuto in

FATTO

I. In difetto di contributi difensivi offerti dall’invitata in seno alla fase
pre-processuale del giudizio, dipartitasi dalla notificazione (08.03.2024) nei
suoi confronti dell’invito a dedurre, l’Ufficio di Procura presso questa
Sezione Giurisdizionale – con atto di citazione depositato l’08.07.2024 e
notificato a mani il 20.07.2024 - ha evocato a processo la convenuta, in
epigrafe meglio generalizzata, per ottenerne la condanna al risarcimento del

danno erariale prodottosi in pregiudizio dell'Istituto Nazionale della	
Previdenza Sociale e pari ad euro 5.623,73	
(cinquemilaseicentoventitre/73) , oltre rivalutazione ed interessi legali	
nonché spese di giustizia, queste ultime, a favore dello Stato.	
II. Il danno erariale corrisponde alle somme in eccesso che, a titolo di	
reddito di cittadinanza, la convenuta si è vista corrispondere da INPS - per	
una prima annualità febbraio 2020/ottobre 2020 e per una seconda annualità	
dicembre 2020/maggio 2022 - in ragione delle domande dalla stessa	
presentate nelle date del 21.11.2019 (prot. INPS-RDC-2019-2034742) e del	
05.11.2020 (prot. INPS-RDC2020-3437260).	
III. La convenuta, secondo la tesi dell'Attore pubblico, ha in effetti	
omesso dichiarare, in seno ad entrambe le domande presentate, lo stato	
giuridico del coniuge Catalano Antonio, membro del suo nucleo familiare.	
Ad onta del contrario tenore delle dichiarazioni rese dalla Cardinale all'atto	
della compilazione telematica della domanda - per come dalla convenuta	
conformate in difetto della doverosa compilazione del quadro F della	
pertinente modulistica – è stato infatti acclarato, a mezzo della consultazione	
del casellario giudiziale, che il Catalano Antonio:	
- era stato sottoposto a misura cautelare personale, dal 02.12.2010 al	
05.07.2014, in regime di detenzione domiciliare, per violazione degli artt. 73	
comma 1 e 5 e 74 comma 6 del DPR 09/10/1990 n. 309, venendo altresì	
condannato, in via definitiva, con sentenza irrevocabile della Corte di	
Appello di Palermo del 15.05.2013;	
- inoltre:	
(i) con sentenza definitiva irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di	

Palermo del 21.12.2017, veniva condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del DPR 309/90;

(ii) con sentenza definitiva irrevocabile emessa dalla Corte di Appello di Palermo, in data 18.07.2018, veniva condannato per i reati p.e p. dagli art. 73 e 74 comma 6 del D.P.R. 309/90;

(iii) con Decreto del Tribunale di Palermo del 14.09.2018, divenuto definitivo il 02.10.2018, veniva sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per anni 3 e mesi 6.

IV. Siffatte evenienze – di cui dà documentato conto la *notitia damni* trasmessa al Requirente il 16.11.2023 (informativa di reato n. 450745/37908 del 31.07.2023 della GdF di Palermo - 2° Nucleo Operativo Metropolitano), la quale, a sua volta, avrebbe determinato l'avvio di un procedimento penale a carico dell'indagata per reati previsti e puntiti dagli artt. 7, comma 1 del D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019, e 640 bis c.p. – non potevano essere autonomamente acclamate da INPS al tempo dell'accoglimento delle domande, visto che i controlli automatizzati in materia di precedenti penali, mediante accesso al Casellario giudiziale, si è reso possibile solo con decorrenza dall'entrata in vigore del art. 1, comma 75 L. 234/2021.

V. A fondare l'addebito di responsabilità amministrativa rileva pertanto, secondo l'atto introduttivo, l'art. 3 comma 13 del citato D.L. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019, il quale prevede che “*il parametro della scala di equivalenza*” – utilizzato per commisurare il *quantum* dovuto a titolo di reddito di cittadinanza – non tenga conto dei soggetti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della disposizione. Per l'effetto, il maggior esborso sopportato da INPS – danno erariale, questo, che la GdF ha

quantificato, per il periodo da dicembre 2019 al 27.05.2022, attraverso il simulatore INPS/ISEE – trova la propria genesi nella mancata “*riduzione del parametro della scala di equivalenza*”, che, in ipotesi di dichiarazioni veritiere rese da parte convenuta, avrebbe operato in senso riduttivo rispetto alle somme effettivamente, ma indebitamente, erogate da INPS.

VI. All’udienza del 20.11.2024, il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento della domanda. La convenuta non si è costituita né è comparsa.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio dà atto, *in limine*, della contumacia della convenuta (CF: CRDGNN93H63G273R). Quest’ultima, attinta da rituale notificazione dell’atto introduttivo e del pedissequo decreto presidenziale di fissazione di udienza (eseguita, a mani proprie, dall’UNEP di Palermo in data 20.07.2024), non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

2. Sussiste la giurisdizione di questa Corte a decidere la controversia al suo esame e, tanto, per le ragioni già ampiamente enucleate dalla giurisprudenza contabile di appello (App, Sez. II, sent. n. 468/2022) e di questa stessa Sezione (sent. n. 248/2024). Ad esse – intendendo il Collegio darvi continuità - si rinvia ex art. 17 dell’all. 2 al d.lgs 174/2016.

3. Nel merito, la domanda proposta dal Requirente deve essere integralmente accolta. In difetto di una declinazione alternativa dei fatti rilevanti in questo giudizio – cui la Cardinale ha abdicato rimanendo contumace – merita condivisione il complessivo accertamento cui ha dato corso la GdF di Palermo (doc. 1 al fasc. di Procura) e costituente il sostrato,

oggi, dell'addebito di responsabilità mosso in citazione alla convenuta. Gli accertamenti istruttori di che trattasi, più precisamente, si lasciano apprezzare non soltanto per l'accuratezza con cui procedono al disvelamento dei fatti costitutivi dell'indebita percezione per cui è causa ma anche per la quantificazione dell'indebito, fondata, a sua volta, su simulazioni metodologicamente attendibili. Ciò che chiaramente risulta, d'altronde, dal fatto che la GdF, applicando lo stesso metodo per le n. 69 posizioni attenzionate, ha rilevato che non per tutte il falso dichiarativo-documentale commesso dal richiedente/percipiente ha generato un indebito ovvero un vantaggio per il percipiente.

4. Venendo allora alla posizione della convenuta, immanenti ragioni di sintesi espositiva (art. 5 c.g.c.) impongono al Collegio di operare anzitutto richiamo al doc. 1 del fasc. di Procura (pp. 4 e 5; pp. 19 e 20; pp. 84 e 85) da leggersi in combinato con il sub-allegato n. 25 all'allegato n. 1 (del già citato doc. 1 del fasc. di Procura) e con l'allegato n. 26 (ancora, al doc. 1 appena evocato). Dall'esame di tali atti, emerge infatti che:

- la convenuta ha presentato due istanze tese ad accedere alla prestazione di "reddito di cittadinanza" nelle date del 21.11.2019 (prot. INPS-RDC-2019-2034742) e del 05.11.2020 (prot. INPS-RDC2020-3437260) percependo, per l'effetto, euro 14.217,87;

- nella compilazione delle domande, poi inviate ai fini dell'accesso al beneficio, la medesima Cardinale non ha "flaggato" (cfr. all. 26), come le sarebbe stato possibile (doc. 1, p. 84), la voce del menù a tendina – che, in base al sistema di compilazione telematica in uso, si apre all'occorrenza ovvero al sussistere di condizioni ostative oggetto di doveroso onere

dichiarativo da parte dell'interessato – in corrispondenza dell'opzione accordata (dal medesimo software) all'interessato di dichiarare l'esistenza di pregiudizi penali di rilievo a carico dei familiari conviventi. La GdF, sul punto, richiama correttamente l'attenzione sul fatto che, ove in tesi fosse stato il soggetto avvinto dalla causa ostativa (di accesso alla prestazione) a compilare direttamente la domanda, il sistema telematico in uso avrebbe precluso l'invio dell'istanza. Ciò significa che, per un verso, la presentazione della domanda ad opera del soggetto non interessato da causa ostativa costituisce astrattamente il mezzo per ovviare all'operatività della preclusione normativa dettata a carico di altri soggetti che siano carenti dei requisiti generali di accesso alla prestazione; e, per altro, che, in simili evenienze, colui il quale – come la Cardinale – rende la pertinente dichiarazione anche per altri è chiamata *eo ipso* ad un grado di attenzione e di responsabilità circa il tenore delle dichiarazioni rese che risulta incompatibile, in ultima istanza, con l'ipotesi del mero errore materiale;

- in fattispecie, il Sig. Catalano Antonio (che compone il nucleo familiare del richiedente, a tenore delle DSU in atti: all. 26 al doc. 1), in data anteriore alla presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza ad opera della convenuta, risultava gravato dalle condanne irrevocabili e scontava (e/o aveva scontato) il regime detentivo (cfr. sub-all. 25 dell'all. 1 al doc. 1 del fasc. di Procura) negli esatti termini illustrati in citazione e già riassunti in precedenza (cfr., in particolare, punto III, i) e ii) cui per brevità si opera rinvio). In dettaglio, come da pertinente certificato del casellario giudiziale, il pregiudizio n. 3 (“02/10/2017 sentenza della corte di appello di palermo irrevocabile il 18/07/2018”) concerne il definitivo accertamento penale

relativo alla consumazione, da parte del Catalano, di reati (ex art. 74 e 73 DPR n. 309/1990) riguardati espressamente dall'art. 7 co. 3 del D.L. n. 4/2019 (rubricato "sanzioni"), nella versione applicabile *ratione temporis* ai fatti di causa. Trattasi di reati, inoltre, senz'altro rilevanti ai fini dell'applicazione della norma posta dall'art. 3 comma 13 del medesimo D.L. 4/2019 convertito con L. n. 26/2019. Secondo tale disposizione – che incide sulla spettanza del reddito di cittadinanza e sulla sua misura - *“nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”*;

- rivista, poi, la “scala di equivalenza” effettivamente applicabile alla stregua delle ragioni sin qui considerate, la Gdf - si ripete, con metodologia inappuntabile – accerta che l'ammontare della prestazione richiesta dalla Cardinale, ed effettivamente a lei dovuto, è pari ad euro 8.594,14;

- il danno erariale viene conseguentemente, e correttamente, quantificato in euro 5.623,73

5. L'elemento soggettivo di responsabilità in concreto riconoscibile nella condotta della convenuta è certamente quello del dolo di evento. La convenuta ha scientemente reso dichiarazioni mendaci e/o renitenti con lo

scopo di perseguire il maggior reddito di cittadinanza erogato. In questa prospettiva, va rimarcato che, ciascuna delle istanze presentate, reca espressamente l'assunzione di responsabilità circa l'aver reso dichiarazioni sostitutive conformi al vero (ex artt. 46, 47 e 76 DPR 445/2000). Di talché, in difetto di tale conformità, trova altresì applicazione la previsione dell'art. 75 DPR 445/2000 in tema di decadenza dai benefici conseguiti per effetto di dichiarazioni mendaci.

6. Per quanto illustrato, il Collegio:

a) accerta la responsabilità amministrativa dolosa di **CARDINALE Giovanna** (CF: CRDGNN93H63G273R) e, per l'effetto, la condanna al risarcimento del danno erariale cagionato in pregiudizio **dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** pari a complessivi euro **5.623,73**, oltre rivalutazione monetaria dal di dei singoli esborsi. Sulla somma così rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e fino a soddisfo;

b) condanna altresì **CARDINALE Giovanna** (CF: **CRDGNN93H63G273R**), in favore dello Stato, al pagamento delle spese di giustizia che si liquidano in euro **205,10**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando:

- accerta e dichiara la responsabilità amministrativa dolosa di **CARDINALE Giovanna** (CF: CRDGNN93H63G273R) e, per l'effetto, la condanna:

a) al risarcimento del danno erariale cagionato in pregiudizio dell'**Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** pari a complessivi euro **5.623,73**, oltre

rivalutazione monetaria dal dì dei singoli esborsi. Sulla somma così

rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali dal deposito della sentenza e

fino a soddisfo;

b) alla refusione, in favore dello Stato, delle spese di spese di giustizia nella

misura di euro **205,10.**

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **20 novembre 2024**.

L'Estensore

Il Presidente

Raimondo Nocerino

Salvatore Chiazzese

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 29 novembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente